SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Rivotorto», in Assisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato il contenuto del verbale ispettivo del 28 aprile 1994 e dell'accertamento del 16 novembre 1995 redatti rispettivamente dall'Associazione generale cooperative italiane e dall'ufficio provinciale del lavoro di Perugia nei confronti della società cooperativa edilizia «Rivotorto» con sede in Assisi (Perugia);

Tenuto conto che il Comitato centrale per le cooperative, nella riunione del 10 luglio 1996, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale così emerso dalle predette risultanze ispettive;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Rivotorto», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito notaio Gian Vittore Di Fazio in data 29 gennaio 1980, rep. 263, reg. soc. 8358, tribunale di Perugia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Alviti Gianluca, nato a Perugia il 6 gennaio 1961 residente a Todi (Perugia), corso Cavour n. 61, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3283

DECRETO 4 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Adige», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa «Adige» con sede in Foggia, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Adige», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Amorosa, in data 28 novembre 1979, rep. 18317, reg. soc. 4459, tribunale di Foggia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Fanelli Romeo, nato a Lucera il 3 agosto 1955 e residente a Lucera (Foggia), in via Giannone n. 11, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3284

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vigilauto», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Vigilauto», BUSC 5019/195842, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Michele Vittorio Russo in data 9 dicembre 1982, rep. n. 9853, reg. impr. n. 5384, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3302

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vulcano», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Vulcano», BUSC 4809/189092, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Carino Roberto in data 29 gennaio 1982, rep. n. 19071, reg. impr. n. 13686, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3303

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vita è verde», in Capurso.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 luglio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Vita è verde», BUSC 6514/240983, con sede in Capurso, costituita per rogito notaio Maddalena Pasquale in data 22 febbraio 1989, rep. n. 27771, reg. impr. n. 24466, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3304

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 dicembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio», BUSC 2168/120187, con sede in Ruvo di Puglia, costituita per rogito notaio Porzia Stasi in data 4 luglio 1992, rep. n. 26310, reg. impr. n. 2595, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3305

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Movie Media», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa Movie Media, BUSC 6534/242215, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Reboli Francesco in data 3 marzo 1989, rep. n. 226547, reg. impr. n. 24745, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3306

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso 2001», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 maggio 1995 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa Progresso 2001, BUSC 5810/219504, con sede in Corato, costituita per rogito notaio Murolo Giuseppe in data 30 aprile 1986, rep. n. 30634, reg. impr. n. 7512, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3307

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agrizoo Technics», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 aprile 1995 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Agrizoo Technics», BUSC 6206/230863, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Oliva Luigi in data 6 novembre 1987, rep. n. 9393, reg. impr. n. 22278, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3308

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Periplo», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 gennaio 1989 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Periplo», BUSC 6461/238913, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Carino Roberto in data 12 gennaio 1989, rep. n. 60896, reg. impr. n. 24189, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3309

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tourism Team Work», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1996 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Tourism Team Work», BUSC 7085/256175, con sede in Monopoli, costituita per rogito notaio Spano Biagio Franco in data 8 novembre 1991, rep. n. 17894, reg. impr. n. 28260, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3310

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di lavoro, in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 gennaio 1995 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro, BUSC 6087/226662, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Manno Rodolfo in data 19 marzo 1991, rep. n. 78827, reg. impr. n. 8151, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3311

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Teresa», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 1994 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Teresa», BUSC 5331/207899, con sede in Andria, costituita per rogito notaio Giuseppe Tedone in data 8 ottobre 1984, rep. n. 17387, reg. impr. n. 6183, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3312

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Eraclio», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 giugno 1994 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Eraclio», BUSC 7113/256511, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio M.le Vittorio Russo in data 12 novembre 1991, rep. n. 6918, reg. impr. n. 11100, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3313

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio», in Acquaviva.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 gennaio 1995 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «S. Antonio», BUSC 2786/141215, con sede in Acquaviva, costituita per rogito notaio Giuseppe Susca in data 9 luglio 1975, rep. n. 62130, reg. impr. n. 8339, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3314

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cementieri», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1994 sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cementieri», BUSC 4449/177347, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Michele Vittorio Russo in data 17 aprile 1980, rep. n. 6242, reg. impr. n. 4320, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3315

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Montagnola», in Acri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa «La Montagna», con sede in Acri (Cosenza), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 27 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Montagnola», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria De Vincenti in data 14 ottobre 1986, reg. soc. n. 5543, rep. n. 12169, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. De Napoli Pasquale, nato a Cosenza il 2 gennaio 1937 e ivi residente in via Panebianco, IV Strada, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3285

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Cedro», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Cedro», con sede in Milano, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Cedro», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati in data 17 ottobre 1980, rep. n. 8300, reg. soc. n. 198696, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Pino Sorrentino, nato a S. Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963 e residente in Vimercate (Milano), via Asiago n. 20/1, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3286

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 aprile 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Candia dei Colli Apuani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesà ad ottenere ulteriori modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1982, modificato con decreto ministeriale 9 giugno 1988, è stato sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Candia dei Colli Apuani», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato è fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione

di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 14 aprile 1997

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANDIA DEI COLLI APUANI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Candia dei Colli Apuani» amabile;

«Candia dei Colli Apuani» secco;

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Candia dei Colli Apuani»:

Vermentino bianco: da 70% all'80%;

Albarola: dal 10% al 20%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Malvasia fino ad un massimo del 20%, purché la Malvasia Biancalunga non superi il 5%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'art. 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara.

Tale zona è così delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro abitato, pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per falce ad incrociare Canade della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi ed in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellaro e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Canale Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q.54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367, 213 e 381 per raggiungere infine sul T. Tascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne ad q. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6000 ceppi per ettaro ed una produzione media di kg 1,5 per ceppo.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico minimo naturale di 10.5 gradi.

Non è consentita l'aggiunta di anidride carbonica. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.

È consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcoolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a d.o.c. «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e Albarola prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%.

Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27,0%.

La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve esser superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Candia dei Colli Apuani» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;

acidità totale minima: 5,0 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

È prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;

acidità totale minima: 5,0 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

È prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50; (di cui almeno 14,0° svolti e un minimo di 2,0° da svolgere);

acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 25 grammi per litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. È facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idoeni a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A3287

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1997.

Determinazione delle modalità di emissione e delle caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso per la corresponsione di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che demanda al Ministero del tesoro la determinazione delle modalità di emissione, nonché le

caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso

Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene emesso dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformità dello schema allegato.

La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento.

Le amministrazioni dello Stato, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano alla competente ragioneria informando contestualmente la sezione di tesoreria dello Stato interessata con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento. La ragioneria invia alla sezione di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie.

Le amministrazioni periferiche dello Stato, per le quali le firme di traenza per l'emissione dei titoli di spesa sono già depositate presso la competente sezione di tesoreria, ai sensi dell'art. 410 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, inviano direttamente alla tesoreria lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie.

Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo, possono essere emessi, ove necessario, più speciali ordini di pagamento.

Art. 2.

Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato «al Capo della tesoreria di .... per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento (indicazione degli estremi, dell'importo e del beneficiario)». Tale titolo di spesa, da ricomprendersi, per i funzionari delegati nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 viene prodotto nella contabilità della tesoreria con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo.

Art. 3.

Operazioni di rendicontazione

I funzionari delegati e i titolari delle contabilità speciali allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello speciale ordine di pagamento.

Art. 4.

Adempimenti delle tesorerie dello Stato in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro amministrazioni dello Stato centrali o periferiche.

La tesorerie dello Stato, in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro amministrazioni dello Stato, effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali atti esecutivi si desuma che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione esecutata e questa non ha provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 novembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nel casi in cui dagli atti esecutivi non possa desumersi quanto indicato nel comma precedente, la tesoreria si astiene dall'eseguire l'accantonamento e nella dichiarazione di terzo fa presente di non aver effettuato alcun accantonamento in quanto dall'atto di pignoramento o sequestro non si desume che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nonostante sia scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Roma, 2 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 48

ALLEGATO

Non scrivere nello spazio a lato

SPECIALE ORDINE DI PAGAMENTO IN C/SOSPESO

(Art.14, comma 2 del decreto-legge 31.12.1996, n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30)

....

La Tesoreria ....dello Stato

di ....

pagherà in ....la somma di (*)...

a favore del creditore sottoindicato, per ....

....

....

GENERALITA' DEL CREDITORE E MODALITA' DI PAGAMENTO Cognome. nome. luogo di nascita nonché - ove occorra - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere: indicazione della forma di pagamento.

QUIETANZA DEL CREDITORE

...................................., addì..............................

Il Dirigente responsabile

Visto per il Riscontro Contabile

Visto per l'ammissione a pagamento

Il Titolare dell'Unità di Riscontro della tesoreria

(*) in cifre e in lettere

97A3317

DECRETO 23 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 11 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ottanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3318

DECRETO 23 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 11 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 93.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3319

DECRETO 23 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Considerato che il 1° maggio 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997 emessi con decreto ministeriale del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo e 11 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12% - 1° maggio 1992/1997, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementaile di lire 6.308.600.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° maggio 1997, nominativi;

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 maggio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indi-

cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesiam tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; delle operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 6 maggio 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12%, di scadenza 1° maggio 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° maggio 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per novantuno giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° maggio 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° maggio 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominate dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritito delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° maggio 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12%,di scadenza 1° maggio 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3320

DECRETO 23 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 maggio

1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1997, non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 217.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3321

DECRETO 23 aprile 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1997;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecen-

tosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1997 e l'ultima il 1° maggio 2004.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto: tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 maggio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale al lordo per un giorno. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel museo del Prado di Madrid, e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «La Flora», tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna», custodito nella National Gallery di Londra.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano, altresì, spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa e registro recto-verso.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva.

La colorazione del maxicertificato, di cui al terzo comma del precedente art. 3, stampato interamente in offset, è la seguente:

vignetta ed elementi principali in verde smeraldo;

fondino a più colori, con dominante verde chiaro.

Per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997 verranno accertati con il decreto di cui al precedente art. 2 e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3322

DECRETO 28 aprile 1997.

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la Sace è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali è stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed è stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 227/1977 con il quale alla Sace è stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;

Considerato che il suddetto fondo di dotazione può essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attività assicurativa e/o riassicurativa;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal comma 21 dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e recuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione;

Visto l'art. 8, secondo comma, della legge n. 227 del 1977 sopra richiamata, come integrato dall'art. 2, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che alla lettera *g-ter)* attribuisce al Comitato di gestione della Sace la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Vista la citata legge n. 662/1996 che all'art. 2, comma 31, autorizza la Sace, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto altresì il comma 32 dell'art. 2 della sopra richiamata legge n. 662/1996 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 31,

detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 1997, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La Sace è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale.

2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, è versato all'entrata del bilancio dello Stato capitolo n. 2368: «Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3341

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 17 aprile 1997.

Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di verifica periodica per l'attuazione degli obiettivi previsti dalle disposizioni speciali contenute nelle leggi di settore, i cui relativi stanziamenti sono confluiti nella quota variabile del Fondo per i programmi regionali di sviluppo. Criteri di riparto fondi anno 1996 relativi agli interventi sul patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, sulla scorta delle innovazioni introdotte al sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tra le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, regione siciliana e province autonome di Trento e Bolzano.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine «Conferenza»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua le competenze della Conferenza;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi finanziati con gli stanziamenti (previa riduzione del 15%) recati dalle seguenti leggi:

legge 28 giugno 1991, n. 208 in materia di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali;

legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 11, in materia di uso razionale dell'energia;

legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

legge 14 marzo 1968, n. 292 in materia di patrimonio storico-artistico;

si intendono di competenza regionale, con conseguente trasferimento delle risorse in questione nella quota variabile del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto il comma 3 del medesimo art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che dispone che la Conferenza, tra l'altro, provvede ad indicare i criteri direttivi ed a verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi comunque previsti dalle disposizioni speciali contenute nelle predette leggi di settore;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone, a decorrere dal 1996, il definanziamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario di talune leggi di settore, tra cui anche quelle confluite ai sensi del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 nella quota variabile del fondo programmi regionali di sviluppo (cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica), con contestuale attribuzione a detti enti della quota dell'accisa sulla benzina e trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni senza vincoli specifici di destinazione;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica prot. 7/1738 del 13 febbraio 1997, con la quale si comunica che l'ammontare residuale delle somme accantonate per L. 18.048.788.495 sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'anno 1997, da ripartire tra le sole regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, afferisce l'autorizzazione di spesa dell'anno 1996, relativa agli interventi sugli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla ricordata legge 14 marzo 1968, n. 292;

Vista la deliberazione del 13 ottobre 1994, con la quale questa Conferenza ha indicato i criteri direttivi, ai sensi del richiamato art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasferimento alle regioni degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico in questione;

Considerato che sulla scorta del più volte riaffermato carattere di norma di attuazione dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel senso della sua immodificabilità, al di fuori del meccanismo dell'accordo Stato-province autonome (art. 4 dello statuto speciale della provincia autonoma di Trento), e da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 aprile 1994, n. 165 (n. 3 - Considerato in diritto) «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnate alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore»;

Tenuto conto che, anche in rispetto del precedente principio, le quote attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano relativi al periodo 1992-1995, di cui alla richiamata delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994, sono state interamente trasferite nel corso dell'esercizio finanziario 1995;

Tenuto conto altresì di quanto convenuto in sede di riunioni tecniche, effettuate presso la sede della segreteria di questa Conferenza in data 10 febbraio e 17 marzo 1997, tra i rappresentati delle competenti amministrazioni statali e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 3, della più volte richiamata legge 24 dicembre 1993, n. 537, questa Conferenza deve procedere al riparto della somma di L. 18.048.788.495 tra i soggetti beneficiari (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano);

Tenuto conto altresì della necessità di rideterminare i termini temporali, correlati all'approvazione e trasmissione dei relativi programmi regionali d'intervento, già a suo tempo determinati da questa Conferenza (punti 4) e 5) della delibera del 13 ottobre 1994);

Delibera:

1) di ripartire tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, la residua somma di L. 18.048.788.495, accantonata sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, afferente l'autorizzazione di spesa 1996 recata dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, sulla base dei criteri già adottati per il riparto delle autorizzazioni di spesa relative al periodo 1992-1995, di cui alla delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994, così come di seguito indicato:

Regione Valle d'Aosta	L.	664.506.445
Regione Friuli-Venezia Giulia ..	»	2.394.206.800
Provincia autonoma di Trento ..	»	1.315.127.750
Provincia autonoma di Bolzano .	»	1.482.742.000
Regione siciliana	»	7.821.340.000
Regione Sardegna	»	4.370.865.500
Totale . . .	L.	18.048.788.495

2) le regioni di cui al punto 1), approvano, entro il 31 luglio 1997, il programma degli interventi da effettuare, tenuto conto dell'esigenza prioritaria di conservazione del patrimonio storico-artistico;

3) i programmi di cui sopra sono trasmessi al Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché entro il successivo 31 agosto alla segreteria di questa Conferenza con apposita relazione del presidente della giunta regionale;

4) entro il successivo 30 settembre la medesima segreteria, trasmette copia dei programmi ricevuti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'erogazione alle regioni e province autonome interessate di un primo acconto pari al 40% della quota assegnata;

5) trascorso il termine del 31 agosto di cui al precedente punto 3), nell'ipotesi che le regioni in questione non abbiano trasmesso i ricordati programmi di interventi di cui al punto 1), questa Conferenza attiva le procedure di cui all'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

6) di applicare, in via analogica, le disposizioni emanate in materia con la richiamata delibera di questa Conferenza del 13 ottobre 1994.

Roma, 17 aprile 1997

Il presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

97A3288

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 aprile 1997.

Autorizzazione alla società Prudential vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, via G. Rossini n. 8;

Vista l'istanza del 28 luglio 1995, successivamente integrata, con la quale la Prudential vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il provvedimento n. 98 di questo Istituto recante disposizioni in ordine alla misura del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 174/1995, afferenti le strutture organizzative dell'impresa;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 27 marzo 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 174/1995 si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Prudential vita S.p.a.;

Dispone:

La società Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, via G. Rossini n. 8, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività asciurativa e riassicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3289

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1995;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, del citato decreto-legge che prevede tra l'altro che gli statuti degli atenei stabiliscano anche la composizione degli organi collegiali assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15%;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 13 febbraio 1996, concernente il recepimento nello statuto della norma di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge sopra citato;

Visti, fra gli altri, gli articoli 13, primo comma, 31, terzo comma, 34, quinto comma, dello statuto dell'Università;

Visto, in particolare, l'art. 57, primo comma, dello statuto dell'Università;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, è modificato come appresso:

Articolo unico

Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti nei vari organi in cui è prevista la loro rappresentanza, saranno rapportate al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, di diritto o elettivi, facenti parte dell'organo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 12 aprile 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A3179

DECRETO RETTORALE 13 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, concernente l'ordinamento didattico dei diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 8, concernente l'ordinamento del corso di laurea in farmacia, e con lo slittamento degli articoli successivi, vengono inseriti gli articoli 9, 10, 11 e 12 concernenti rispettivamente le norme generali relative ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia e i singoli diplomi universitari in informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e tecnologie farmaceutiche.

Art. 9 (*Norme comuni ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia*). — 1. Presso la facoltà di farmacia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

a) informazione scientifica sul farmaco;

b) controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico;

c) tecnologie farmaceutiche.

2. Il diploma di tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

a) tossicologia dell'ambiente;

b) prodotti cosmetici.

3. Tali corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

4. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in:

a) informazione scientifica sul farmaco;

b) controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico;

c) tecnologie farmaceutiche. Quest'ultimo sarà completato dalla denominazione dell'orientamento seguito.

5. L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

6. Il numero di iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

7. Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di farmacia. I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

8. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

9. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a),* sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tenere conto nei trasferimenti dal corso di diploma al corso di laurea.

10. L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. Le attività pratiche di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

11. Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

12. Un numero di annualità variabile da sei ad otto sarà costituito da insegnamenti istituzionali facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

13. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

14. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

15. Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti caratterizzanti lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualità sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

16. La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

17. Le tabelle che seguono riportano gli ordinamenti dei diplomi universitari della facoltà. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

18. L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

19. Il consiglio di facoltà determinerà, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma. In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui ai commi da 10 a 17 e degli ordinamenti dei singoli corsi di diploma.

20. Nel piano di studi saranno individuati:

a) gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti (di cui ai commi da 10 a 16) specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

b) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

c) le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

d) i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Art. 10 (*Diploma in informazione scientifica sul farmaco*). — 1. L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e su i prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

3. Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	Annualità	Esempi discipline
Istituz.	E0901	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Istituz.	C0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Istituz.	C0310	Chimica gen. inorganica	1	Chimica gen. inorganica
Istituz.	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Istituz.	E0410	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Istituz.	F0411	Patologia generale	1	Patologia generale
Istituz.	A0230	Istituz. matematica	1	Matematica e fisica
	P041	Statistica		
	B0110	Fisica generale		
Istituz.	F221	Igiene	1	Microbiologia, igiene
	F0520	Microbiologia applicata		
Caratt.	C0700	Farmaceutico	2	Chimica dei medicinali I e II
Caratt.	C0802	Tecnica e legislaz. farmac.	1	Forme farmaceutiche
Caratt.	B0700	Farmacologia	2	Farmacologia e tossicologia; farmacoterapia
Caratt.			2	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Art. 11 (*Diploma in controllo di qualità nel settore industriale-farmaceutico*). — 1. L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a eseguire analisi di tipo chimico e tecnologico necessarie per accertare, sia in fase di lavorazione che sul prodotto finito, la rispondenza alle norme di buona qualità di preparati farmaceutici, cosmetici, dietetici, nonché dei presidi medico-chirurgici.

2. Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

3. Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportate in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	Annualità	Esempi discipline
Istituz.	C0110	Chimica analitica	0.5	Chimica analitica
Istituz.	E0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Istituz.	C0310	Chimica gen. inorganica	1	Chimica generale inorganica
Istituz.	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Istituz.	A0230	Istituz. matematica	1	Matematica
Istituz.	B0110	Fisica generale	1	Fisica
Istituz	C0500	Chimica organica	1	Metodi fisici in chimica organica
Caratt.	C0700	Farmaceutico	3	Chimica farmaceutica; analisi dei farmaci
Caratt.	C0900	Chimica bromatologica	1	Chimica dei prodotti dietetici; analisi prodotti dietetici
Caratt.	C0802	Tecnica e legislaz. farmac.	1	Tecnica farmaceutica
Caratt.	E0700	Farmacologia	1	Farmacologia e farmacognosia; saggi e dosaggi farmacologici; tossicologia
Caratt.	E0510	Chimica biologica	1	Enzimologia; metodologie biochimiche
Caratt.			1.5	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Art. 12 (*Diploma in tecnologie farmaceutiche*). — 1. Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Esso si articola in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

2. L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

3. Il numero di annualità, gli insegnamenti, e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Area	Annualità Orientamenti 1)	2)	Esempi discipline
Istituz.	E0510	Chimica biologica	1	1	Chimica biologica
Istituz.	C0310	Chimica generale	1	1	Chimica generale ed inorganica
Istituz.	C0500	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Istituz.	A0230	Matematica	1	1	Matematica
Istituz.	B0110	Fisica	1	1	Fisica
Istituz.	F052/F221	Microbiologia ed igiene	1	1	Microbiologia, igiene
Istituz.	B0901/E0410 F0411	Anatomia, fisiologia Patologia		1	Anatomia e fisiologia della cute
Caratt.	C0700/E0700	Tossicologia	2	2	Chimica tossicologica; tossicologia
Caratt.	C011/C070 C081/C082	Analitico applicativa	2	2	Analisi prodotti cosmetici; analisi chimica e tossicologica degli alimenti; tecniche analitiche ambientali
Caratt.	C082	Legislaz. farmaceutica	1	1	Socioeconomia e legislazione farmaceutica; legislazione degli alimenti e dell'ambiente; legislazione dei prodotti cosmetici
Caratt.	C081/C082	Tecnologia applicativa		2	Forme farmaceutiche; chimica dei prodotti cosmetici; chimica degli olii essenziali; prodotti cosmetici
Caratt.	C0900	Bromatologia	1		Chimica degli alimenti; chimica bromatologica
Caratt.	E0700	Farmacologica	1		Tossicologia cellulare e molecolare
Caratt.		Ambientale	1		Chimica dell'ambiente
Caratt.			1	1	Annualità libera a scelta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 13 aprile 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A3180

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio della facoltà di scienze della formazione seduta del 23 ottobre 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione seduta del 9 gennaio 1997) volta al recepimento della tabella IX allegata al decreto ministeriale 2 ottobre 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 20 febbraio 1997.

Decreta:

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IX con la sostituzione dell'indirizzo comparativo al posto di quello storico culturale.

Gli iscritti al corso potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino a un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 1.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

L'accesso al corso di laurea è regolato delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a diciannove.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti.

I consigli delle strutture competenti determineranno le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

Art. 5.

Lingue e letterature straniere

Il corso laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingue, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Art. 6.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.

Art. 7.

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

comparatistico.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta da parte dello studente.

Per l'indirizzo comparatistico la facoltà ha individuato nel modo seguente i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti:

due annualità di una terza lingua e letteratura diversa da quelle scelte come quadriennale e triennale, con la possibilità di sostituire una con una lingua e/o cultura dei Paesi della lingua scelta come terza;

due annualità di letterature comparata (L12D), con la possibilità di sostituirne una con una annualità del settore L12C;

una disciplina scelta fra quelle delle aree di cui alle lettere *E* ed *F* dell'art. 8 della tabella IX.

Art. 8.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, la facoltà e il corso di laurea — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 6 e 7 e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotterà *curricula* didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 6 (italianistica, settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E; scienze storiche, settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L131, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B; scienze del linguaggio, settori scientifico-disciplinari K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione) L09A, M07E; scienze glottodidattiche, settori scientifico-disciplinari L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18X (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa), le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27D, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L13H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

i) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 7.

Per ogni area disciplinare, la struttura competente indicherà settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994.

Art. 9.

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su

un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 10.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensivo di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facoltà potrà istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 11.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà determinerà, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE.

Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I. II. generale, avanzata, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

Art. 12.

Corso di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tale corso e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, permane presso la facoltà di scienze della formazione fino a quando nella stessa università non sarà costituita la corrispondente facoltà di lingue e letterature straniere, sulla base della programmazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 aprile 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A3212

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. R. Vengadesan, ambasciatore della Federazione della Malaysia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tran Minh Quoc, ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rudolf Zelenay, ambasciatore della Repubblica Slovacca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Pranchu Fabian Kalarickal, ambasciatore di India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Cheng Lian Pang, ambasciatore della Repubblica di Singapore (con residenza a Singapore), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 aprile 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Marie France Roussety, ambasciatore della Repubblica di Mauritius (con residenza a Parigi), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A3290

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute dalla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a., in Roma.

Con decreto 4 aprile 1997 la riscossione del carico tributario di L. 3.160.514.194.000 dovuto dalla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a. è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma, nel provvedimento di esecuzione determinera l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A3296

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 23 aprile 1997, l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 22 aprile 1964, successivamente modificato con decreto interministeriale 13 giugno 1983, alla socità «Fiduciaria generale di revisione S.r.l.» con sede legale in Torino, iscritta al registro imprese di Torino al n. TO 272-1963-229, codice fiscale numero 01074020015 è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1997, la società «Rev S.r.l.», con sede legale in Vittoria (Ragusa), è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A3297

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22457 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. - Società adriatica medicinali, con sede in Paese (Treviso) e unità di Romano d'Ezzelino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. - Società adriatica medicinali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicati, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22458 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. - Società adriatica medicinali, con sede in Paese (Treviso) e unità di Belluno e Romano d'Ezzelino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unità, su un organico complessivo di n. 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. - Società adriatica medicinali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicati, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.237.

Con decreto ministeriale n. 22459 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 29 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.A., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo - zona Tre Santi (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22460 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.I.P.E. - Studio tecnico italiano progettazioni estero, con sede in Roma e unità di Napoli, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.I.P.E. - Studio tecnico italiano progettazioni estero, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22461 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 200 unità, su un organico complessivo di n. 240 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22462 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 27 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago Tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 354 unità, su un organico complessivo di n. 416 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago Tessile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22463 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.PA.S. - Industria patatine snack, con sede in Capurso (Bari) e unità di Capurso (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.PA.S. - Industria patatine snack, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22464 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, con

sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 159 unità, su un organico complessivo di n. 167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22465 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agepe, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 34 unità, su un organico complessivo di n. 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agepe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22466 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flocon italiana con sede in Milano e unità di Avezzano (Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flocon italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22467 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22468 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brescia) e unità di Fasano (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22469 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1996 al 18 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scicali & Molino «La Cartotecnica», con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scicali & Molino «La Cartotecnica», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22470 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione

massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unità, su un organico complessivo di n. 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22471 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European termostat company, con sede in Salerno e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 206 unità, su un organico complessivo di n. 226 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European termostat company, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22472 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Socam già Lapem S.r.l., con sede in Napoli e unità di 41° Stormo di Sigonella (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, su un organico complessivo di n. 468 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lapem S.r.l. dal 30 novembre 1995 Socam S.r.l., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22473 del 21 marzo 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, con sede in Roma e unità in Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 130 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicati, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A3150

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22434 del 21 marzo 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 60 dipendenti per il periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 marzo 1996, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come da protocollo dello stesso.

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) unità di Cetraro (Cosenza), per un massimo di 2 dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come da protocollo dello stesso.

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La correspensione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso.

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 12 dipendenti per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La correspensione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 22435 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento e unità di Roma e di Trento.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento e unità di Roma e di Trento, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 1° dicembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe SIS, sede in Trento unità di Roma e di Trento, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1996 con decorrenza 1° giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22436 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.r.l. B. & P., sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pozzilli (Isernia).

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & P., con sede in Pozzilli (Isernia) e unità Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & P., con sede in Pozzilli (Isernia) e unità Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22437 del 21 marzo 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 novembre 1993 al 10 novembre 1994, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme dall'1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 10 maggio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1994, della ditta S.r.l. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unità di Castello (Firenze).

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unità di Castello (Firenze), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unità di Castello (Firenze), per il periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 15 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22438 del 21 marzo 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1997, della ditta S.r.l. Swisel italiana, sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Swisel italiana, sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena), per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 20 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22439 del 21 marzo 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996, della ditta S.p.a. Geconf 2000, sede in Surbo (Lecce) unità di Surbo (Lecce).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Geconf 2000, con sede in Surbo (Lecce) unità di Surbo (Lecce), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 20 febbraio 1996.

Con esclusione delle 42 unità in servizio presso la ditta Barbetta S.r.l. Di Nardò.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22440 del 21 marzo 1997 è approvato la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 novembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unità di Bari, Catania, Napoli, uffici di Palermo, uffici di Venezia-Mestre.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unità di Bari, Catania, Napoli, uffici di Palermo, uffici di Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dall'11 maggio 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22441 del 21 marzo 1997:

1) per le motivazioni in premessa riportate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22442 del 21 marzo 1997:

1) per le motivazioni in premessa riportate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996, della ditta S.p.a. I.P.E. - Industria prefabbricati edil-stradali con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno) e Potenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. - Industria prefabbricati edil-stradali con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno) e Potenza, per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 22 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22443 del 21 marzo 1997:

1) per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996, della ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unità di Latina.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unità di Latina, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22445 del 21 marzo 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Italia radio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22446 del 21 marzo 1997 è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1996 della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale n. 22447 del 21 marzo 1997 in favore dei dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzo agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unità di Perugia, Spoleto e Foligno (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 22448 del 21 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dall'11 maggio 1995 è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unità di Perugia, Spoleto e Foligno (Perugia), per il periodo dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti commi, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua

corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22449 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gi.Erre.Ci tecnologie e costruzoni, con sede in Gordona (Sondrio) e unità in Gordona (Sondrio), per un massimo di nove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1996 al 4 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 5 aprile 1997 al 4 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva detrminata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22450 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.S. - Storage systems, con sede in Torino e unità di Buttigliera Alta (Torino), per un massimo di tredici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1996 al 4 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22451 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di Foggia, per un massimo di settantasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22452 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confidea di Conoci e Scalinci, con sede in Villa Baldassarri (Guagnano) - Lecce, e unità di S. Donaci (Brindisi), per un massimo di ventidue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22454 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unità di S. Mango sul Calore (Avellino), per un massimo di centosessantasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22455 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magrino argenterie, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e unità di Bagno a Ripoli (Firenze), per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1995 al 6 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22456 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ci.O.Due, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di diciannove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1996 al 12 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 13 giugno 1997 al 12 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22481 del 21 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 agosto 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ideal ristoro mensa c/o Calabrese veicoli industriali appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Napoli e unità di Bari.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Ideal ristoro mensa c/o Calabrese veicoli industriali, con sede in Napoli e unità di Bari, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22486 del 25 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1993 al 6 maggio 1994, della ditta S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata).

Parere Comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 6 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22487 del 25 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 1° gennaio 1998, della ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo).

Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22488 del 25 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 dicembre 1996, della ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unità di Saviano (Napoli).

Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 19 novembre 1996 al 3 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1996 al 26 marzo 1997, della ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti).

Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 23 maggio 1996 al 26 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1996 con decorrenza 27 marzo 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 27 settembre 1996;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 novembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996, con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unità di Sangemini (Terni), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22489 del 25 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere, con sede in Salerno e unità di Angri e Fratte (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere, con sede in Salerno e unità di Angri e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22490 del 25 marzo 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

97A3149

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il dott. Umberto Pendini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Moda Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tribano (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 marzo 1993, in sostituzione dalla dott.ssa Giuseppina Crescenti, revocata.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il rag. Mario Fornasini, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.P.T. - Cooperativa produzione tomaie Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara San Giorgio (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 21 settembre 1993, in sostituzione del rag. Giuseppe Zagolin, revocato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il dott. Massimo Tonello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Padova Ovest S.r.l.», con sede in Selvazzano Dentro (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 4 febbraio 1988, in sostituzione del rag. Marco Amato, revocato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il rag. Simone Campajola Ghirardini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista a r.l. «Centro elettronico cooperativo» (Celcoop), con sede in Ravenna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 aprile 1993, in sostituzione del rag. Umberto Campajola Ghirardini deceduto, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 il dott. Lauro Baldoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano «Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pieve di S. Luce (Pisa), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 ottobre 1994 in sostituzione del dott. Franco Sadun, deceduto.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 il prof. Chiaffredo Astori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Safiz soc. coop. a r.l., con sede in Alessandria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 luglio 1986, in sostituzione del dott. Paolo Monzeglio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997 il dott. Carlo Angelucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio delle cooperative lattiero casearie aquilane (Con.Co.-Lat.)», con sede in Piedicolle di Montereale (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 marzo 1994, in sostituzione del dott. Nevio Di Costanzo, revocato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997, l'avv. Antonio Giannelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Liternese società cooperativa a r.l.» con sede in Villa Literno (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 gennaio 1995, in sostituzione dell'avv. Antonio Manca, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997, il dott. Franco Perrone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI Copertinese S. Maria ad Nives» con sede in Copertino (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 22 giugno 1990, in sostituzione del dott. Luigi Castrignanò, dimissionario.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997, il dott. Giovanni Semboloni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio delle cooperative produttrici del Monte Amiata Società cooperativa a r.l.» con sede in Santa Fiora (Grosseto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 aprile 1987, in sostituzione del dott. Marcello Manca, deceduto, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il dott. Angeli Bufalini Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Due Lecci Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del dott. Davide Mirandola, revocato.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 la dott.ssa Francesca Scialanga è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Villa Bonaria Aurelia, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 febbraio 1985 in sostituzione del dott. prof. Alberto Cavalieri, deceduto.

97A3260 - 97A3291

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 maggio 1997

Dollaro USA	1708,13
ECU	1931,90
Marco tedesco	990,74
Franco francese	293,83
Lira sterlina	2756,07
Fiorino olandese	880,71
Franco belga	48,012
Peseta spagnola	11,745
Corona danese	260,25
Lira irlandese	2556,05
Dracma greca	6,227
Escudo portoghese	9,874
Dollaro canadese	1234,64
Yen giapponese	13,485
Franco svizzero	1161,99
Scellino austriaco	140,76
Corona norvegese	241,18
Corona svedese	218,18
Marco finlandese	328,55
Dollaro australiano	1338,66

97A3428

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Anna Kuliscioff, in Milano

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° aprile 1997 al n. 68, alla Fondazione Anna Kuliscioff, con sede in Milano, è riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A3261

Autorizzazione all'Accademia Pascoliana in S. Mauro Pascoli, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° aprile 1997 al n. 651, l'Accademia Pascoliana, con sede in San Mauro Pascoli, è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalle signore Murari.

97A3262

Autorizzazione alla Fondazione «Nuovo Millennio» in Roma, ad accettare una erogazione gratuita

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° aprile 1997 al n. 66, la Fondazione «Nuovo Millennio», con sede in Roma, è autorizzata ad accettare l'erogazione gratuita disposta in suo favore dal conte Giovanni Auletta Armenise.

97A3263

Autorizzazione all'Accademia ligure di scienze e lettere in Genova, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° aprile 1997 al n. 67, l'Accademia ligure di scienze e lettere, con sede in Genova, è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Angela Schiappacasse.

97A3264

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica «Sannio Beneventano» in «Beneventano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Sannio Beneventano» in «Beneventano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento tenuto conto e in conseguenza del proprio parere favorevole già espresso sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sannio».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessari al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica della indicazione geografica tipica «Sannio Beneventano» in indicazione geografica tipica «Beneventano»

La indicazione geografica tipica dei vini «Sannio Beneventano» riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale è stato approvato il relativo disciplinare di produzione - «Annesso I», è modificata, in accoglimento della richiesta avanzata dalla regione Campania e dagli interessati, in indicazione geografica tipica «Beneventano».

Conseguentemente al relativo disciplinare di produzione vengono apportate esclusivamente le modifiche riguardanti le citazioni dell'indicazione geografica tipica in discorso.

97A3293

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha esaminato la domanda presentata dagli interessari tendente ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», nel testo approvato ed allegato al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 di detto disciplinare, nella riunione tenutasi il giorno 10 febbraio 1997;

Esaminate conseguentemente le integrazioni proposte nel corso della pubblica audizione tenutasi con gli interessati;

Valutate le motivazioni fornite a sostegno delle modifiche richieste e delle integrazioni proposte;

Ritenuto doversi procedere alla votazione sulle singole richieste e sulla proposta finale di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata in argomento;

Ha espresso a maggioranza assoluta ma non qualificata parere favorevole all'accoglimento di dette richieste;

Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dell'art. 10, comma 6, della stessa legge, il procedimento relativo alle richieste di modifica è equiparato a quello relativo alle richieste di riconoscimento, e che pertanto per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica di un disciplinare di produzione di un vino a denominazione di origine controllata è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione del Comitato;

Tenuto conto che non è stata raggiunta nella votazione finale tale maggioranza qualificata;

Comunica che per la motivazione sopra esposta, e solo per essa, le richieste di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» di cui alla domanda presentata dagli interessati non sono state accolte;

Il mancato accoglimento delle richieste di modifica nei termini di cui sopra non costiuisce pregiudizio ai fini della proposizione di eventuali future domande concernenti gli stessi articoli o articoli diversi del disciplinare di produzione di cui trattasi.

97A3295

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli d'Imola».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il prpprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine «Colli d'Imola» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, a seguito di apposito supplemento di istruttoria, nella riunione tenutasi nei giorni 10 e 11 febbraio 1997, ha accolto in parte le istanze di cui trattasi;

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione relativo ai citati vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo degli articoli che risultano essere stati modificati in parziale accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola»

Art. 1.

(Omissis).

Art. 2.

Il testo di cui al primo comma dell'art. 2 dello schema di disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996 è sostituito dal seguente:

«I vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» rosso, anche nelle tipologie novello e riserva e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna.».

Art. 3.

(Omissis).

Art. 4.

Al valore 9 riporato nella colonna «resa uva T/Ha» per la tipologia «Colli d'Imola» bianco superiore deve intendersi sostituito il valore 11.

Art. 5.

(Omissis).

Art. 6.

Al testo delle prime tre righe di detto articolo deve intendersi sostituito il seguente:

«I vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola", all'atto dell'immissione al consumo devono presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:».

Alle parole «rosso granato» descriventi il colore della tipologia «Colli d'Imola» novello devono intendersi sostituite le parole «rosso rubino».

Art. 7.

Il settimo comma di detto articolo è sostituito dal seguente:

«Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve sui contenitori di capacità nominale pari o inferiore a litri cinque.».

97A3294

Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di iscrizione di varietà di sementi nei registri di varietà per la primavera 1997

Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065:

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
A. Dieckmann Heimburg Saatzuchisulbeck - Nienstad (DE)	*Barbabietola da zucchero*	Dorato Micron
Agrar Semillas S.p.a. - Zaragoza (E)	*Mais da granella*	Tutto
Agri - Obtentions - Guyancourt (F)	*Trifoglio pratense (violetto)*	SA
Agripro Seeds - Mission (Kansas) USA	*Erba medica*	Bar MS 7P7HQ Stella Topaz Venere 13R Supreme
	Sorgo	ABI95514
Agritrading S.r.l. (Milano)	*Mais da granella*	AT761 AT762 AT763 AT764 AT771 AT772 AT773 Belvedere Bracco Campodoro IS 5702 IS 7704 MYZ 976401 SI97603 SI97702
Almo S.p.a. - Mortara (Pavia)	*Riso*	Ares Chimera
Asgrow Seed Company - Kalamazoo - USA	*Erba medica*	XP 117
	Mais da granella	AI9741 AI9751 AI9752 AI9761 AI9762 AI9763 AI9764 AI9765 AI9771 AI9772
	Soia	A 241 QT AG 1901 AG 2101 AG 2401 AI 2271 AP 0868 RT 2871
Aurora S.p.a. - Adria (Rovigo)	*Barbabietola da zucchero*	Amica
Azienda agricola Avanza Teresio e Figlio - Casalino (Novara)	*Riso*	Tea
Barenbrug Holland BV - Oosterhout (NL)	*Erba medica*	BAR MS 475
	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	BAR LM 4RN Barturbo
Bertone sementi S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria)	*Riso*	Ebro Tejo

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Betaseed Inc. - Shakopee Minnesota - USA	*Barbabietola da zucchero*	California
Callahna Enterprises, Inc. - Westfield Indiana - USA	*Soia*	Desy
Caussade Semences - Caussade (F)	*Mais da granella*	Indi Strombi Xanti
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)	*Erba medica*	Blue Moon
	Loglio ibrido	Cross Zeno
	Trifoglio pratense (violetto)	Aiace Serse
Cereol Ungheria - Budapest (HU)	*Girasole*	Semung 2
Ciba Geigy Seed Division - Greensboro (North Carolina) USA	*Mais da granella*	Quadra
Ciba Geigy Semences - Reuil Malmaison (F)	*Mais da granella*	Gazzella Lepre Maverik Phare Premier (Ciba) Stella
Ciba Geigy - Div. sementi - Casalmorano (Cremona)	*Mais da granella*	Ebano Mehari
Cirio ricerche S.C.P.A. - Piana di Monte Verna - (Caserta)	*Fagiolo nano*	Vesuvio
Coop de Pau - Lescar (F)	*Mais da granella*	Atalis Cahiz Castis P 6E17 P 7C20 P 7C21 P 7D1 P 7D2 P 7D3 P 7E11 P 7E12 P 7E13 P 7E16 P 7E21 P 7E24 P 7E25 P 7E27 P 7E28 P 7F11 P 7F12 P 7F13 Vagon
Crosbyton Int. Seeds - Crosbyton (Texas) USA	*Sorgo*	Ace GW 3210
Custom Farm Seeds - Momence (Illinois) USA	*Mais da granella*	Chesnut
D.J. Van Der Have B.V. - AA Kapelle (NL)	*Barbabietola da zucchero*	Ariete Novis Vega Venere
Danespo A/S - Give (DK)	*Patata*	Balanse Hanna
De Z.P.C. - Leeuwarden (NL)	*Patata*	RZ 89-2018 RZD 89-1232 Scarlett

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Dekalb Genetics Corporation - Dekalb - USA	*Girasole*	Dekasol - DK3878 EXP 6891
	Mais da granella	DI7111A DI7111B DI7112A DI7113A DI7113B DI7117A EXP656 EXP658B PP6582 PP6590 PP6620 PP6651 97T591BJ 97T591EZ 97T591GR
	Soia	EX 612 EX 620B EX 621
Delitzsch Pflanzenzucht GMBH - Bergen (DE)	*Barbabietola da zucchero*	Banco Cross Pronto
E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia (Gorizia)	*Fagiolo rampicante*	Pegasus
	Soia	Giulia
Ente nazionale risi - Milano	*Riso*	Andolla Aurora
Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Motzing (DE)	*Mais da granella*	Carina
Global Agro Inc. - Encinitas (California) USA	*Girasole*	GW 4007 GW 4011
Golden Harvest/J.C. Robinson - Waterloo (Nebraska) USA	*Mais da granella*	GH 9731 GH 9741 GH 9742 GH 9751 GH 9752 GH 9761 GH 9762 GH 9763 GH 9771 GH 9772 GH 9781 GH 9791 Goldelen-Bt Goldiana-BT
Great Lakes Hybrids, Inc. - Ovid (Michigan) USA	*Soia*	Fax
Hettema Zonen B.V. - Emmeloord (NL)	*Patata*	Ballegooyen 84-020-77 Courage
Hilleshog - NK S.p.a. - Madignano (Cremona)	*Mais da granella*	NX4197V NX7177 NX8457
Hilleshog AB - Landskrona (SE)	*Barbabietola da zucchero*	HM 1551 HM 1552 HM 1561 HM 1562
Hilleshog NK - Saint Sauveur (F)	*Girasole*	NX 11104 NX 13276 NX 13790
	Mais da granella	NX2607 NX2707 NX4277 NX4307 NX5007 NX5177 NX5306
	Sorgo	NX161 NX173W

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Holden's Foundation Seed Inc. - Williamsburg (Iowa) USA	*Mais da granella*	Baraka Colonia Dorix Fredis Lidia Logic Oreliana Ritmic Rivoli Silvio Tifanix Vantage Vectis
Hollar Seeds - Rocky Ford (Colorado) USA	*Anguria o cocomero*	Arriba
Institutul de Cercetari Pentru Cereale si Plante Tehnice - Fundulea (RO)	*Girasole*	Vigor
ISEA S.p.a. - Italiana sementi elette Ancona - Faconara Marittima (Ancona)	*Colza*	Katia
ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)	*Pomodoro*	Frontera Gordon
Istituto di coltivazione ed acclimatazione delle piante di Radzikow - Blonie (PL)	*Loglio perenne o loietto inglese*	RAH 695/RAMI Stadion
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Mais da granella*	FMB 97-41 FMB 97-51 FMB 97-52 FMB 97-61 FMB 97-62 FMB 97-71 MYZ 973401 MYZ 975402
Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna	*Fagiolo nano*	Talento
Kopeisol S.A. - Sevilla (E)	*Girasole*	AAJ 94.3 AAJ 95.3 C 106 KIO 6.79 KIZ 280.158 KIZ 321.240 KXZ 68.172
Kuhn & Co. - Vlijmen (NL)	*Barbabietola da zucchero*	Cesar Dynasty Rolax
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft Vorm. Rabbethge & Gieseke - Heinbeck (DE)	*Barbabietola da zucchero*	Gea Marga Rina
	Girasole	SB 23/93
	Mais da granella	KX6391 KX7381 KX7541 KX7551 KX7552 KX7553 KX7561 KX7562 KX7563 KX7564 KX7565 KX7571 KX7572 KX7573
Laboulet Semences - Airaines (F)	*Lino*	Alkido Alphalin

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Limagrain genetics grandes cultures S.A. - Riom Cedex (F)	*Girasole*	L-HA 247/09 L-HA 346/16 L-HA 346/21 L-HA 447/01
	Mais di girasole	L-ZM 545/44 L-ZM 546/54 L-ZM 547/56 L-ZM 646/37 L-ZM 646/38 L-ZM 746/19 L-ZM 747/54
Lion Seeds - Maldon (GB)	*Barbabietola da zucchero*	Eliza Vera
Los Prados S.r.l. - Firmat (AR)	*Erba medica*	Aconcagua Araucana
Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria)	*Riso*	Nembo Rialto
Maisadour - Mont de Marsan Cedex (F)	*Girasole*	Manille
	Mais da granella	Mad 390 Nevoso
Maraldi Daniele - Cesena (Forlì)	*Cipolla*	Stustar
MBS inc. - Ames Iowa - USA	*Soia*	Aloha
Mycogen corporation - San Diego (California) USA	*Mais da granella*	Nuturegard 501 Nuturegard 602 Nuturegard 603
NC + Hybrids - Lincoln (Nebraska) USA	*Mais da granella*	FE-5507
Northrup King Co. - Minneapolis (Minnesota) USA	*Soia*	X 9722
Olter S.rl. - Asti	*Fagiolo nano*	Magico Pinto
	Fagiolo rampicante	Marengo
Orsem Hybrides - Chateaudun Cedex (F)	*Girasole*	Malaga
	Mais da granella	Aristo Bivio Ultimo
Ortoricerca S.r.l. - Bolzano	*Finocchio*	Or maggiolino
	Lattuga	Or chiara Or rosplus Or sirte
	Pomodoro	Or marzanrosso Or miss Betty
P.H. Petersen Saatzucht lundsgaard Lundsgaard (DE)	*Colza*	Filius Gringo
	Mais da granella	Allegra Claudio Mio Renzo Tasso (Carla import) Tosca
Parma Seed S.r.l. - Fidenza - (Parma)	*Cipolla*	Clara Densidor Kelly Nevada

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Pioneer HI-Bred int. inc. - Des Moines (Iowa) USA	*Erba medica*	7N01 57N02 57N56 57N61 58N57
	Girasole	XF 4613 XF 4631 XF 469 XF 474
	Mais da granella	X0806B X0806D X0856J X0856K X0856M X0906A X0906B X0906D X0906FL X1046A X1056K X1066AT X1066GL X1095B X1096AT X1096K X1105GL X1106D X1106F X1106MT X1106V X1115X X1116X X1126G X1126JT X1126VT X1136XT X1146B X1146D X1146G X1146JT X1156J X1156N X1156R X1156X X1166A X1166B X1166D X1186J X1196D Y1127NT Y1137RT Y1137VT
	Soia	XB 20H XB 21B YB 22F
	Sorgo	XSW41
Rustica prograin genetique - Fourques (F)	*Colza*	Ravel Rembrandt

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Rustica prograin genetiques - Mondonville (F)	*Girasole*	Aldus Alix Altic Altop Malika Ronsar
	Mais da granella	Acores Comores Formose Quessant Sardaigne
	Soia	Hector Meteor
	Sorgo	CPS108 RPS631 RPS732 RPS754 RSE1
S.A.I.S. Società agricola italiana sementi - Cesena (Forlì)	*Carota*	Tellus
	Peperone	Friggitello
	Pomodoro	Roxy
S.I.S. Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)	*Barbabietola da zucchero*	Funo Silla
	Riso	Lamone
Seed America inc. - Breckenridge (Minnesota) USA	*Girasole*	Frontier
Seedtec international inc. - Woodland (California) USA	*Girasole*	Teodor Victor (+)
Selectiebedrijf Kooi B.V. - Vrouwenparochie (NL)	*Patata*	Aristo
Semences Cargill - Peyrehorade (F)	*Girasole*	Bonsol Calisol Corol Furiasol (+)
	Mais da granella	MLX6525 MLX7801 MLX7802 MLX7803 MLX7901
Semences de provence - Arles (F)	*Sorgo*	Argil 7028 7130
Semundo Italia & Forage Genetics - Busseto (Parma)	*Erba medica*	FG 20 FG 21 FG 22 FG 23 FG 24
Semundo Italia e Sursem - Busseto (Parma)	*Girasole*	GSI 975 GSI 976
Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, inc. - Francesville (Indiana) USA	*Mais da granella*	SI97502WX
Semundo Italia S.r.l. - Semundo Saatzucht GMBH - Siemenstrasse - 43-d 2084 Rellingen 1 - Busseto (Parma)	*Girasole*	Theresa
Ses Europe N.V./S.A. - Massa Lombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero*	Cia Delo Era Mini
Ses Europe N.V./S.A. - Tienen (BE)	*Mais da granella*	SE7364 SE7504 SE7523LT SE7554 SE7563 SE7589 SE7704 SE7718 SE7720 SE7760

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Stefanoni Clara - Motta di Livenza (Treviso)	*Mais da granella*	Amantea Barletta Bastia Carrara Cervinia Mortara
The Minnesota Agricultural Experiment Station - St. Paul (Minnesota) USA	*Soia*	Denise Doris Julia
Triumph Seed Co. - Ralls - Texas 79357 - USA	*Mais da granella*	Da Vinci Velasquez
Trivellato Seeds S.r.l. - Badia Polesine (Rovigo)	*Pomodoro*	Challenger
Venturoli Sementi S.n.c. Di Vittorio Ventuoli & C. - Pianoro (Bologna)	*Mais da granella*	David Francis Gabriel
Verneuil Recherche Verneuil l'Etang (F)	*Mais da granella*	Apice MYZ 975401 VR 6291 VR 7270 VR 7271 VR 7272 VR 7280 VR 7281 VR 7290
Zeamvent S.A. e Laboulet Semences - Trnava	*Mais da granella*	Tiara 220 Tiara 260

97A3292

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della difesa concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Savigliano, Bolzano, Glorenza, Senale San Felice, Falerone e Cisano sul Neva». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, prima colonna, terzo comma, dove è scritto: «Con decreto interministeriale n. *585* in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato ...», leggasi: «Con decreto interministeriale n. *585-bis* in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato ...».

97A3299

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'elenco, aggiornato al 31 dicembre 1995, dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 22 febbraio 1997).

Nell'elenco citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'ordine di Novara, professione ingegnere, a pag. 40, dove è scritto: «Casale Enrico ... *Napoli (NA)* 2-9-53 904 N000904100192», leggasi: «Casale Enrico .... *Novara (NO)* 2-9-53 904 N000904100192».

97A3300

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189